

Adempimenti ditta Protocollo di legalità

1. La ditta si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione servizi o forniture, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 la ditta s'impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. La ditta si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti della medesima ditta, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. La ditta si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente capoverso e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Il contratto stipulato con la ditta per l'esecuzione del servizio di cui al presente capoverso (di seguito denominato semplicemente contratto) si risolverà immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.L. n.159/2011 ovvero dovessero sussistere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d'interesse. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente capoverso a carico del subappaltatore comporterà la revoca del subappalto e/o subcontratto; a tal fine è obbligo della ditta inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente (che dovrà accettarla espressamente). Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie (se e nella misura applicabili), sarà applicata a carico della ditta, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la penale sarà applicata mediante detrazione, da parte della ditta, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alle prestazioni eseguite.
5. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. La ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all'Autorità di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 Codice Penale. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà l'Azienda a dichiarare all'altra parte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 comma 2 Codice Civile
7. Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 Codice Civile, nell'eventualità che nei confronti della Ditta o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 - 318 - 319 - 319 bis - 319 ter, 319 quater- 320 - 322 - 322 bis - 346 bis - 353 - 353 bis Codice Penale. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà l'Azienda a dichiarare all'altra parte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 comma 2 Codice Civile
8. La Ditta dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.